



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio "Sanità, lavoro e politiche sociali"

Codice sito: 4.3/2020/15/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0010579 P-4.37.2.3

del 30/06/2020



28449053

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Commissione politiche sociali
luigi.mazzuto@cert.regione.molise.it

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali
progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente dell'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
(per interoperabilità)
- All'Ufficio del Ministro per le pari opportunità e
la famiglia
(per interoperabilità: MIN_BONETTI)
- Dipartimento per le politiche della famiglia
(per interoperabilità)
- All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
rgs.ragionieregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia".

Si trasmette la nota del 22 giugno 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri, in pari data, ha deliberato la procedura in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Pertanto, ai fini dell'esame della Conferenza unificata, si prega di comunicare l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni e delle Autonomie locali ovvero eventuali osservazioni e proposte di modifica in merito, all'indirizzo di posta elettronica: segdirettorecsr@governo.it e per conoscenza a a.catini@governo.it.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

P3C




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI

*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0005385 P-
del 22/06/2020



28329198

052001/10.3.125

DOF. CATINI
22/06/20

AP

CONFERENZA UNIFICATA

e p.c.

UFFICIO LEGISLATIVO DEL
MINISTRO PER LE PARI
OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: schema di disegno di legge recante "deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia".

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala che il Consiglio dei ministri, in pari data, ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come da delibera allegata.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0010168 A-4.37.2.3
del 22/06/2020



28331985

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Esmanno de Francisco)

Sci



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DELL'11 GIUGNO 2020**

ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al disegno di legge recante: "Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia".

Roma, 11 giugno 2020

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



per copia conforme

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

RELAZIONE

Il disegno di legge recante «Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia» pone al centro la bambina o il bambino, quale polo attorno a cui costruire tutte le misure pensate per le famiglie con figli. L'idea di partenza è che una figlia o un figlio siano un valore e debbano essere considerati un arricchimento sia per la famiglia in cui nascono, sia, soprattutto, per la società che li accoglie e che condivide con i genitori l'oneroso compito di accudirli e proteggerli sin dalla nascita.

Mettere al centro i figli non vuol dire mettere in secondo piano la famiglia: l'assegno universale per la figlia o il figlio serve a fare in modo che essa possa svolgere nel miglior modo possibile la sua funzione educativa essendo la sede privilegiata per la crescita e la formazione dei figli stessi.

La scelta di essere genitore è una questione squisitamente privata ma poi il bambino diventa essenziale per la vita sociale del nostro Paese ed è quindi necessario porre in essere tutte le misure atte a favorirne una crescita armoniosa nel contesto in cui vive.

L'assegno deve essere, quindi, necessariamente universale, trattandosi di una misura cardine delle politiche per la famiglia, da non confondersi con le politiche per il contrasto alla povertà. I benefici a favore dei figli devono essere concepiti culturalmente come un investimento sul futuro, dovendo la bambina e il bambino essere considerati, non da ultimo, come un valore sociale. Per queste ragioni permettere che tutte le famiglie accedano indistintamente al beneficio, a prescindere dalle condizioni economiche e dallo stato occupazionale dei genitori, vuol dire investire sullo sviluppo sociale del nostro paese a partire dal valore sociale della famiglia.

Partire da questa impostazione vuol dire riconoscere un ruolo di corresponsabilità alla società e alle istituzioni sin da subito, nell'educazione, nell'istruzione e in genere nella formazione dell'individuo. La nostra Costituzione, nell'articolo 30, dispone che è un dovere e un diritto dei genitori "mantenere, istruire ed educare i figli". Anche l'articolo 31 della Costituzione chiama in causa la Repubblica affinché agevoli "con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Dal tenore delle disposizioni risulta chiaramente la volontà del Costituente di voler responsabilizzare le istituzioni, attribuendo loro un ruolo fondamentale, ma soprattutto prevedendo a fronte di un diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, un dovere dello Stato a



garantire che questo diritto possa essere esercitato. Il mantenimento, infatti, è quasi esclusiva responsabilità delle famiglie, l'istruzione è a carico dello Stato, ma all'educazione devono contribuire entrambi.

Se lo Stato non si fa carico di tutto questo, supportando a dovere le famiglie con figli, il rischio è che anche coloro che potenzialmente si trovino nelle condizioni di mettere al mondo un figlio, non debitamente supportati, optino inevitabilmente per la non procreazione. Non si può non comprendere come una decrescita della natalità conduca inesorabilmente ad un danno per la società.

Oggi, la necessità di un intervento straordinario da parte dello Stato in supporto alle famiglie è emersa con forza non appena, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19, si è decisa la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Governo, infatti, è dovuto intervenire, responsabilmente ed urgentemente, prevedendo misure atte a consentire ai genitori lavoratori di armonizzare la vita lavorativa con la cura dei figli rimasti a casa. A tal fine, nel decreto-legge del 17 marzo n. 18, convertito, con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono stati previsti congedi straordinari, fino a 30 giorni, retribuiti nella misura del 50 per cento, per i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni di età, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico. È stato, altresì, riconosciuto, per i figli fino a 16 anni, ai genitori lavoratori del settore privato, il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è stato oltremodo incoraggiato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione ma anche, nel settore privato, come diritto per i genitori lavoratori con figli fino a 14 anni. In alternativa alla fruizione del congedo straordinario si è previsto un bonus baby-sitting di 1200 euro per i genitori che devono necessariamente recarsi a lavoro e si è riconosciuto lo stesso bonus, ma fino a 2000 euro, così come implementati con il decreto-legge Rilancio, per i genitori appartenenti alle categorie del personale medico, infermieristico e tecnico del settore.

In Italia, si assiste ormai da anni ad una fase di declino demografico che ha ricadute importanti a livello sociale, economico e territoriale. La denatalità rappresenta un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere in tempi rapidi una risposta da parte del Governo al fine di orientare la sua azione politica al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l'origine.

L'Italia è afflitta ormai da diversi anni da una forte crisi demografica. In termini di fecondità, con 1,29 figli per donna il nostro paese si attesta ben al di sotto della media dell'Unione Europea

(UE) di 1,59. A partire dalla seconda metà degli anni Settanta il tasso di fecondità totale è sceso al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 figli e da almeno trent'anni presenta valori tra i più bassi del continente.

Secondo i dati Istat, le nascite in Italia continuano a diminuire incessantemente dal 2008, quando raggiunsero il picco massimo di 576.659 su tutto il territorio nazionale, per poi scendere a 561.944 nel 2010, a 485.780 nel 2015, a 458.151 nel 2017 e, addirittura, a 439.747 nel 2018, con un decremento di oltre 18 mila rispetto all'anno precedente.

Tra il 2014 e il 2018 le nascite sono quasi 62 mila in meno, mentre il calo registrato dal 2008 al 2018 è stato di quasi 137 mila unità. Una tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2019, le nascite sono già quasi 5 mila in meno rispetto allo stesso semestre del 2018.

Questo dato va necessariamente messo in correlazione con l'aumento costante dei decessi che passano dai 593.427 del 2011 ai 649.061 del 2017. Pertanto, il costante calo delle nascite ed il progressivo incremento dei decessi provoca inevitabilmente una riduzione della popolazione complessiva. Il saldo naturale della popolazione è negativo ed è tale ormai dalla metà degli anni novanta, salvo qualche piccola eccezione.

Ne consegue che, dal 2015 in poi, anche la popolazione complessiva è in costante riduzione, cosa che non accadeva addirittura dal 1952. Negli anni 2015-2017, la popolazione complessiva si è quindi ridotta di ben 300 mila persone e il trend è destinato a continuare anche in futuro.

Secondo il rapporto su "Il futuro demografico del Paese", pubblicato nel 2018 dall'Istat, in uno scenario mediano - quindi, non troppo ottimistico né eccessivamente pessimistico - in Italia la popolazione residente attesa nel 2045 dovrebbe essere pari a circa 59 milioni, per scendere poi attorno ai 54,1 milioni nel 2065; la flessione rispetto al 2017 (60,6 milioni) sarebbe pari a 1,6 milioni di residenti nel 2045 e a 6,5 milioni nel 2065, mentre tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 46,4 milioni a un massimo di 62; tra il 2045 e il 2065, pertanto, la popolazione diminuirebbe di ulteriori 4,9 milioni, registrando una riduzione media annua del 4,3 per mille.

Alla luce di ciò il tema del superamento del nostro "inverno demografico" è una questione di interesse nazionale di prioritaria rilevanza. A maggior ragione perché gli scenari sugli effetti demografici di Covid-19 sulla natalità, disegnati in prima battuta e resi pubblici dall'Istat nel mese di maggio, risultano preoccupanti.

Per questo motivo è necessario mettere in campo politiche attive di lungo respiro, pluriennali, che affrontino in modo completo la questione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, così come è stato fatto, in altri contesti europei.



Il problema è sicuramente anche culturale: la famiglia deve essere accompagnata da una serie di misure che in qualche modo l'aiutino a fronteggiare le situazioni di difficoltà che si possono incontrare nella quotidianità, favorendo la conciliazione famiglia-lavoro.

Le coppie giovani risentono maggiormente delle difficoltà che l'attuale società presenta. Con la nascita di un figlio inevitabilmente ci si trova ad avere nuove ed importanti responsabilità e le strutture sul territorio possono non essere sufficienti o addirittura avere costi che le rendono poco accessibili.

Per queste ragioni gli interventi del Governo devono essere diretti a supportare la natalità con un sostegno economico continuativo a tutte le famiglie, non riservato a primi anni di vita, bensì protratto fino a quando il giovane avrà acquisito l'indipendenza economica dalla famiglia d'origine.

Non si tratta di misure di contrasto alla povertà, dirette alle categorie meno abbienti, bensì aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere dall'occupazione dei genitori. A tal fine non deve rilevare che si tratti di dipendenti pubblici o lavoratori autonomi, tanto più che, ad oggi, risulta che le lavoratrici autonome prive di qualsiasi tutela di maternità sono le prime ad abbandonare il mondo del lavoro alla nascita di un figlio.

Sicuramente, in tale contesto, un ruolo importante può essere svolto non solo dallo Stato ma anche da tutte quelle strutture che appartengono al terzo settore e che insieme alle istituzioni potrebbero intervenire e supportare i genitori in una fase così delicata.

La rete sociale si deve attivare per entrare in una dimensione di collegialità. Essere impegnati in un'attività lavorativa e allo stesso tempo doversi occupare di figli piccoli o parenti non autosufficienti comporta una modulazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla famiglia che può riflettersi sulla partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro, soprattutto delle donne. Infatti, un'alta percentuale di donne abbandona il posto di lavoro dopo la nascita di un figlio. Chi, invece, decide di continuare a lavorare, nel momento di maggiore bisogno, dovendo far fronte ad una serie di spese conseguenti alla nascita di un figlio, sconta una decurtazione del trattamento economico.

Il divario occupazionale di genere aumenta notevolmente dopo aver avuto figli. Le madri tendono ad essere meno presenti sul mercato del lavoro rispetto alle donne senza figli indipendentemente dal livello di istruzione e in tutti i tipi di famiglie, ma il divario si accentua nel caso delle lavoratrici poco qualificate e per le donne sole.

Il Governo, quindi, ha il dovere di sostenere la madre lavoratrice con politiche di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, che vadano dai servizi di sostegno all'assistenza all'infanzia e alla cura delle persone malate o disabili ai congedi e alle misure di organizzazione flessibile del lavoro, affinché sia incentivato il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità.

E' necessario innanzitutto incentivare un cambiamento nella divisione delle responsabilità di cura, anche attraverso strumenti come i congedi parentali, che devono mirare a introdurre maggiore uguaglianza di genere nella famiglia, a migliorare le relazioni affettive dei padri con i figli, a far sì che i ruoli familiari non siano più subordinati l'uno all'altro, bensì siano complementari.

Secondo quanto riportato nel XVIII Rapporto Annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, pubblicato a luglio 2018, all'interno del lavoro dipendente una tendenza di grande rilievo è, infatti, costituita dalla crescita consistente - in larga misura prevalentemente involontaria - del part-time. Attualmente questa tipologia di orario coinvolge circa il 20% (3.164.000) degli occupati (23.017.000) contro il 15% del 2008. Stando, poi, ai dati forniti dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, oltre il 50% delle assunzioni di lavoratrici donne in Italia è di tipo part-time.

Il 40,9% delle mamme tra i 25 ed i 49 anni è impiegata a tempo parziale, contro il 26,3% delle donne senza figli. Il 62,3% delle lavoratrici è in part-time volontario per occuparsi dei figli o per altre ragioni familiari, a fronte del 9,9% degli uomini. E' da rilevare, però, che il numero dei figli non incide sul ricorso al part-time, segno che già dal primo figlio si deve far fronte ad un notevole onere aggiuntivo per conciliare i tempi di cura familiare e di lavoro. Invece, per gli uomini il lavoro part-time è una modalità residuale che in nessuna condizione supera il 10%.

Nell'ambito del part-time occorre però fare attenzione al fenomeno, in crescita, del part-time involontario, strumento con il quale il datore di lavoro impone al lavoratore un orario di lavoro ridotto con conseguente diminuzione della retribuzione. Le donne sono occupate nel part-time nel 19,1% dei casi mentre gli uomini solo nel 6,5%. Dal 2006 al 2016 la quota di part-time involontario è cresciuta di circa 9 punti percentuali fra le donne e di circa 4 punti percentuali fra gli uomini.

La bassa partecipazione delle donne, ed in particolare delle madri, al mercato del lavoro ha, inoltre, delle gravi conseguenze anche sul piano pensionistico. Questa condizione non consente di alimentare in modo continuo le posizioni previdenziali utili all'accesso alla pensione di vecchiaia. I dati Inps sui percettori di pensioni in Italia mostrano chiaramente che, nonostante le donne beneficiarie di prestazioni pensionistiche siano 8,4 milioni (862 mila in più degli uomini), solo il 36,5% beneficia della pensione di vecchiaia - frutto della propria storia contributiva - contro il 64,2% degli uomini. Inoltre, le donne, quando arrivano a percepire la sola pensione di vecchiaia, si vedono riconosciuto un assegno mensile inferiore di un terzo rispetto a quello degli uomini.

Ciò premesso, è essenziale tuttavia che l'aiuto economico sia accompagnato, in modo integrato e complementare, da servizi adeguati che sollevino in parte la madre, dipendente o autonoma, dagli oneri connessi con la cura dei figli e al contempo, le consentano di realizzarsi professionalmente. È compito dello Stato intervenire prevedendo servizi che possano aiutare i genitori, e le donne in



particolare, ad affrontare la fase successiva alla nascita di una figlia o di un figlio, prescindendo dalla situazione economica della famiglia.

A tal fine, nell'ambito degli interventi socio educativi vanno prioritariamente valorizzati gli spazi scolastici inutilizzati, per renderli luoghi di aggregazione dei bambini da 0 a 3 anni. Questa è da considerarsi un'età critica per i genitori che lavorano, poiché i bambini in questa fase non hanno ancora acquisito l'autonomia e l'età per accedere alla scuola dell'infanzia. Occorre pianificare l'offerta in relazione alle esigenze dei territori italiani, spesso molto diversi tra loro, rinforzando l'offerta dove la domanda è crescente e diversificandola dove invece la domanda è più debole e gli asili rischiano di restare vuoti. È necessario dunque intervenire con una previsione flessibile e articolata, rispetto ai bisogni reali del territorio. Allo stesso modo, bisogna sempre di più garantire parità delle condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia anche nell'offerta privata, diversificando i servizi e rendendoli accessibili in termini di costi, puntando ad ottenere gradualmente la gratuità di alcuni servizi offerti.

Il disegno di legge contiene disposizioni di delega recanti misure per sostenere la genitorialità, la funzione educativa e sociale delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Il disegno di legge è composto da 8 articoli e all'articolo 1 sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell'articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l'adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all'articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, per la quale è prevista l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza.

L'articolo 1 dispone che il Governo, nell'adozione di tutti i decreti attuativi della riforma, preveda che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno si dovrà tener conto del numero dei figli. Altro principio cardine è il valore sociale riconosciuto alle attività educative e di apprendimento dei figli, ricomprendendovi qualunque tipo di attività abbia una funzione educativa anche se non formale. Con il termine "educazione non formale" si vuol fare riferimento a tutta la gamma di possibilità di apprendimento informale e occasionale esistente (scambi, letture, uscite, visite ai

musei, fruizione di spettacoli, laboratori, progetti collaterali che normalmente arricchiscono l'offerta formativa delle scuole) che hanno da sempre svolto un ruolo prezioso a fianco alle scuole per sostenere le famiglie in una società educativa multiculturale.

L'educazione "non formale" è stata definita ex lege ai sensi L. 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che definisce apprendimento non formale: «l'apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese». L'apprendimento non formale si distingue, altresì, dall'«apprendimento informale» che a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Perché il valore sociale riconosciuto all'attività educativa sia tangibile è essenziale che nell'attuazione della riforma si prevedano misure e agevolazioni fiscali che vadano dalle deduzioni dall'imponibile alle detrazioni dall'imposta delle spese sostenute dalle famiglie ovvero il riconoscimento di una somma in denaro vincolata allo scopo.

Promuovere la parità di genere nell'assistenza e nella cura dei figli all'interno del nucleo familiare è un altro principio fondamentale che deve rappresentare il parametro di riferimento di tutte le misure che qualificheranno questa riforma a partire dall'assegno universale ed a seguire tutte quelle misure rivolte a incentivare il lavoro femminile e a conciliarlo con la vita familiare. Infine, poiché non è possibile prescindere dal potenziamento dei servizi offerti a sostegno alla famiglia, il principio previsto alla lettera d) prevede che in fase di attuazione, siano introdotte misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano e facilitino l'accesso agli stessi.

Altro criterio di delega prevede che, in fase di attuazione, si proceda alla modifica o abrogazione di tutte le misure vigenti a sostegno della famiglia e della genitorialità, al fine di garantire il finanziamento alle nuove misure

L'articolo 2 contiene la delega al Governo ad adottare, entro 12 mesi, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell'esercizio della delega, il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre i principi e i criteri generali indicati all'articolo 1, deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell'universalità, in virtù del quale l'assegno è attribuito progressivamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile, determinata per scaglioni, dall'indicatore



ISEE. Nella determinazione dell'importo dell'assegno si tiene conto anche dell'età dei figli a carico. L'assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino ad un limite di età che può essere definito in fase di attuazione, ma non può essere superiore a 18 anni, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale tale limite può essere superiore ed in ogni caso in questi casi è prevista una maggiorazione. Il beneficio è corrisposto tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione sia tramite il modello F24, sia in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del venti per cento.

L'importo dell'assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito, né ai fini del reddito di cittadinanza, di cui alla legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per prestazioni a sostegno del reddito si intendono tutte quelle corresponsioni, a carico in tutto o in parte della fiscalità generale, che l'INPS eroga nei confronti di alcuni soggetti in difficoltà per garantire sostegno ai lavoratori che si trovano in determinate condizioni, la cui erogazione è subordinata alla presenza di specifici requisiti (NASpi, Cassa integrazione, mobilità, mobilità in deroga ed altre). Infine, è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

L'iter di adozione del decreto legislativo in oggetto è quello previsto dall'articolo 7 del provvedimento, a partire dalla trasmissione alle Camere per l'acquisizione del prescritto parere.

L'articolo 3 prevede la delega al Governo all'adozione, previa intesa in Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 7, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione ed il riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dei benefici fiscali per i figli a carico ed introdurre nuove misure agevolative. Le misure di sostegno alle famiglie, che i decreti legislativi dovranno attuare, riguardano innanzitutto contributi che possono coprire anche l'intero ammontare delle rette degli asili nido, dei micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, ovvero eventuali forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni.

Si prevede, altresì, che nei decreti delegati siano individuate misure di sostegno per le famiglie sia per le spese sostenute per i minori affetti da patologie fisiche, ivi compresa la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, sia per le spese documentabili per l'acquisto dei libri di testo per ciascun figlio, frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, e per le spese

sostenute relativamente ai viaggi di istruzione, all'iscrizione o abbonamento ad associazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica. Ulteriore criterio di delega prevede che siano previste agevolazioni per forme di sostegno al welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

Le misure di sostegno di cui alla presente norma sono corrisposte mediante agevolazioni fiscali ovvero la corresponsione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 4 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino e l'armonizzazione della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità. La riforma in oggetto recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. La Direttiva ha l'obiettivo di riformare l'accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità.

La delega, da esercitarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, prevede un periodo di almeno 10 giorni di durata del congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio.

Al comma 2, è contenuta la disciplina del congedo parentale e sono previste le seguenti misure: un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell'arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all'altro genitore.

Al comma 3 è contenuta la disciplina del congedo di paternità che deve essere previsto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore e previo congruo periodo di preavviso al datore di lavoro, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva del settore, siglata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.



Anche tali misure sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendo la relativa attuazione in via progressiva.

L'articolo 5 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo dovrà adottare decreti legislativi, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro con delega per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei, con cui si disciplini la detraibilità o la deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia, assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie.

Sono, altresì, previste misure che attuino una modulazione graduale della retribuzione del lavoratore, nei giorni di astensione per malattia del figlio nonché misure premiali per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena armonizzazione tra vita privata e lavoro, quali, ad esempio, lavoro flessibile, *smart working*, telelavoro.

E' prevista una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni. Ulteriore criterio di delega riguarda, infine, la previsione di ulteriori forme di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 6 prevede la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 24 mesi, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e il Ministro dell'università e della ricerca, per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli, affinché acquisiscano autonomia finanziaria. A tal fine, il Governo dovrà prevedere detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per acquistare libri universitari per ciascuna figlia o figlio maggiorenne a carico, qualora non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto dei libri di testo.

Saranno altresì previste detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario ed agevolazioni fiscali per l'affitto della prima casa per le giovani coppie composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

Tali misure sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendo la relativa attuazione in via progressiva.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi. In particolare, i decreti saranno trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei pareri per i profili di competenza, che dovranno essere resi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi potranno comunque essere emanati. Entro 12 mesi, dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. La disposizione prevede, altresì, che gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3, sia acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 8 prevede, infine, le risorse a copertura dell'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge delega. In particolare, la copertura è a valere sulle risorse del Fondo "Assegno universale e servizi alla famiglia", di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e dalle risorse rivenienti dall'abrogazione e dalla modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle risorse rivenienti:

a) dalla modificazione o abrogazione seguenti misure:

- 1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- 2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 4) buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1 comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 343, lettere a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 5) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

b) dalla modificazione o abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, dalle seguenti misure:



1) detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di affitto degli studenti universitari fuori sede prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Al secondo comma si prevede che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno questi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro. Inoltre, il comma 2 prevede alcuni principi e criteri direttivi che integrano quelli stabiliti dagli articoli da 2 a 6.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge contengono disposizioni recanti deleghe al Governo.

Gli articoli 2 e 3 prevedono che le misure ivi previste siano attuate nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti di spesa programmati ai sensi dell'articolo 8, e che per le misure previste negli articoli 4, 5 e 6, la relativa attuazione avvenga anche in via progressiva.

Le risorse delle quali si prevede l'utilizzo, oltre ad eventuali altre risorse indicata dai successivi decreti legislativi, sono quelle iscritte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 339, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le risorse rivenienti dalla modificazione o abrogazione delle seguenti misure:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 343, lettere a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si prevedono, inoltre, ulteriori risorse, nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale, rivenienti dalla modificazione e la abrogazione delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;



2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di affitto degli studenti universitari fuori sede prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

L'articolo 8, comma 2, infine prevede che, qualora i decreti legislativi comportanti nuovi o maggiori oneri non trovino compensazione al proprio interno o nelle risorse di cui al comma 1, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei suddetti decreti legislativi. In particolare, i decreti saranno trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione dei pareri per i profili di competenza, che dovranno essere resi nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi potranno, comunque, essere emanati. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

La disposizione reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 1990, n. 190, ha avuto esito

OK

POSITIVO

18 GIU. 2020

IL DIRETTORE

Il Responsabile Centrale della S.M.

Brucchiotti



ART. 1

(Oggetto e principi e criteri direttivi)

1. La presente legge contiene disposizioni di delega recanti misure per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
- b) promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
- c) affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione dei medesimi;
- e) abrogare o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8.



ART. 2

(Delega al governo per l'istituzione dell'assegno universale)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo istitutivo dell'assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
 - a) l'assegno si ispira al principio universalistico e costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8;
 - b) l'importo e la natura dell'assegno di cui alla lettera a) sono modulati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - c) l'assegno universale viene attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;
 - d) l'assegno universale è attribuito per ciascuna figlia o figlio, fino ad un'età, che può essere progressivamente elevata, e, comunque, in ogni caso non superiore a diciotto anni, salvo quanto disposto alla lettera l);
 - e) in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l'importo dell'assegno universale è maggiorato del 20 per cento;
 - f) l'assegno universale è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
 - g) l'assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo;
 - h) l'assegno universale non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito e di quella di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - i) l'importo dell'assegno tiene conto dell'età dei figli a carico;
 - l) l'assegno universale è riconosciuto per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con limiti di età superiori a quelli di cui alla lettera d), ed è incrementato per ognuno di essi.



ART. 3

(Delega al governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e delle figlie)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione delle figlie e dei figli.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare i benefici fiscali per le figlie e i figli a carico introducendo anche nuove misure agevolative inerenti le spese per la crescita, il mantenimento e l'educazione, anche non formale, delle figlie e dei figli;
- b) garantire, su tutto il territorio nazionale, in via progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia, al fine di assicurare pari opportunità di crescita delle bambine e dei bambini e parità di condizioni di accesso;
- c) sostenere le famiglie con contributi che possono coprire anche l'intero ammontare delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, delle scuole dell'infanzia, nonché con l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni;
- d) sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore dei minori, affetti da patologie fisiche e non fisiche ivi compresa la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
- e) sostenere le famiglie per le spese sostenute per viaggi di istruzione, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica;
- f) sostenere le famiglie per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- g) sostenere le famiglie per le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado e di beni e servizi informatici per ciascuna figlia o figlio a carico che frequenta la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici;
- h) prevedere agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

3. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono corrisposte mediante agevolazioni fiscali ovvero la corresponsione di una somma di denaro allo scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.



ART. 4

(Delega al governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari europei è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino e di armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;

b) prevedere, previo preavviso al datore di lavoro, la possibilità dei genitori lavoratori di usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell'arco dell'anno, per recarsi al colloquio con i professori e partecipare in maniera attiva al percorso di crescita delle proprie figlie e figli;

c) stabilire un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a dieci giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio;

b) prevedere che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore;

c) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio;

d) prevedere un ragionevole periodo di preavviso, che il lavoratore deve dare al datore di lavoro al fine di esercitare il diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;

e) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche nella pubblica amministrazione con eguali misure rispetto a quelle garantite nel settore privato;

f) prevedere misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendo la relativa attuazione in via progressiva.



ART. 5

(Delega al governo per incentivare il lavoro femminile e l'armonizzazione dei tempi)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro con delega per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari europei è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatti salvi i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere una percentuale di detraibilità ovvero la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie;

b) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio;

c) prevedere forme incentivanti per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell'ambito di promozione dell'armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscono modalità di lavoro flessibile e con facoltà dei lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali;

d) prevedere una quota di riserva, della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni;

e) prevedere ulteriori forme di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Le misure di cui al comma 2 sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendo la relativa attuazione in via progressiva.



ART. 6

(Delega al governo per incentivare l'autonomia e il protagonismo giovanile)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e il Ministro dell'università e della ricerca è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio o figlia maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

b) sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di locazione di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario;

c) sostenere le giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa.

2. Le misure di cui al comma 2 sono riconosciute nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendo la relativa attuazione in via progressiva.



ART. 7

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista per ognuno di essi e al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.



ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:

a) dalla modificazione o abrogazione delle seguenti misure:

1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 343, lettere a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

b) dalla modificazione o abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

1) detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

3) detrazione delle spese documentabili per i contratti di affitto degli studenti universitari fuori sede prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *l-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

